



BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO

"Piero Calamandrei"

Istituzione del COMUNE DI MONTEPULCIANO

Via Ricci - Palazzo Sisti - 54045 Montepulciano tel. 0578 712562 C.F. 90019810523

e-mail biblioteca@comune.montepulciano.si.it

<http://www.biblioteca.montepulciano.si.it>

DETERMINA N. 13 del 14/07/2026

OGGETTO: ACQUISTO LIBRI MIC Edizione 2025-2026 – Fondo editoria libraria – D.L. 201/2024 art. 3 comma 2 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LIBRERIA GIUNTI BC55FA4C09

LA DIRETTRICE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D.Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale; VISTI i decreti del Sindaco n. 1 del 09/01/2026, nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del 28/01/2026 e n. 22 del 04/02/2026 di proroga del conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 10/12/2025 avente per oggetto "Modifica Organigramma e Funzionigramma dell'Ente - Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2025 avente per oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2026 - 2028 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2025 avente per oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2026 - 2028 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n.118/2011) - Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 avente per oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione parte finanziaria”;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;

PREMESSO che con atto n. 8 del 22/01/2007, il Consiglio Comunale ha costituito l’Istituzione denominata “Biblioteca Comunale Archivio Storico Piero Calamandrei”, approvandone il Regolamento per le finalità e i modi di funzionamento dell’Istituzione stessa;

VISTA la propria nomina a Direttrice dell’Istituzione Biblioteca Archivio Storico P. Calamandrei posta in essere con decreto del Sindaco n. 35 del 01/06/2022;

DATO ATTO che l’Istituzione, nell’esercizio delle funzioni inerenti all’attività di gestione dell’Ente, deve adeguarsi a quanto disposto dal Regolamento di cui sopra e alle disposizioni del Testo Unico degli enti locali, D. Lgs 267/2000, e normative collegate;

RICHIAMATA la propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del vigente Regolamento dell’Istituzione (Deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. 8 del 22 gennaio 2007);

DATO ATTO che il Cda nella seduta del 29 dicembre 2025 ha approvato il Bilancio di previsione dell’Istituzione;

RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. 4 del 26 febbraio 2026 è stato approvato definitivamente il Bilancio di previsione 2026-2028 di questa Istituzione;

DATO ATTO che il Cda nella seduta del 28 aprile 2026 ha approvato il Bilancio Consuntivo dell’Istituzione;

VISTO che

- il Codice dei Beni culturali e del paesaggio D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, indica le Biblioteche come luoghi di *Attività di valorizzazione* (art. 111) e di *Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica* (art. 112);

- la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” che indica tra le attività fondamentali la formazione di un’offerta culturale accessibile a tutti e in tutte le forme;

PREMESSO che:

- La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali del MIC (Ministero della Cultura) ha avviato la procedura di ricezione delle domande di contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, ai sensi del decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025, “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante ‘Misure urgenti in materia di cultura’ convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16”.
- che l’istanza di accesso al contributo è stata presentata esclusivamente in formato digitale entro la scadenza da bando delle ore 12 del 29 ottobre 2025 tramite l’apposito applicativo telematico disponibile sul sito del MIC;

POICHE’ il MIC ha pubblicato il D.D.G n. 239 del 13.11.2025 con l’elenco dei beneficiari nel quale l’Istituzione figura tra i beneficiari per un importo di euro 12.286,99 per l’anno 2025.

VISTO che le risorse assegnate per l’acquisto di libri alla Biblioteca Archivio Piero Calamandrei sono pari a euro 12.2896,99 e che nella seduta del 26 novembre 2025 è stata esaminata e approvata dal Consiglio di amministrazione la Variazione di bilancio 2025 N. 1 in entrata relativa al finanziamento di cui trattasi e con parere favorevole della Revisora dei Conti (parere n. 26 del 26 novembre 2025)

CONSIDERATO che il decreto ministeriale ha la finalità di supportare il libro e la filiera dell’editoria libraria, e in particolare le librerie;

RILEVATO che gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della regione qualora nella città metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie con il suddetto codice Ateco. Per il restante 30% si può prescindere dal codice Ateco principale 47.61 e dal vincolo territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati fuori del territorio nazionale o tramite piattaforme di e-commerce, mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni.

VERIFICATO che tali criteri sono rispettati nel territorio dalla ditta Libreria Giunti S.R.L. - P.I. 07954120965 con sede in Via Giovanni Battista Pirelli 30, - 20124 Milano (Mi), con propria Libreria Giunti al Punto S.p.A. in Centro Commerciale I Gelsi, Via Pier Paolo Pasolini, 1 c, 53048 Sinalunga SI,;

CONSIDERATO quindi necessario affidare la fornitura dei libri a professionalità del settore, con comprovata esperienza, individuando la ditta Libreria Giunti S.R.L. - P.I. 07954120965 con sede in Via Giovanni Battista Pirelli 30, - 20124 Milano (Mi), con propria Libreria Giunti al Punto S.p.A. in Centro Commerciale I Gelsi, Via Pier Paolo Pasolini, 1 c, 53048 Sinalunga SI, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura ad costo complessivo di € 2.000,00;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 192 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali" che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che, con il contratto, si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente normativa;
- le prescrizioni che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre ... omissis ... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire: fornitura di libri fondo editoria libraria – D.L. 201/2024 art. 3 comma 2 ;
- oggetto del contratto: acquisto di libri;
- importo del contratto: € 2.000,00 esclusa Iva;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- ✓ l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- ✓ l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ✓ ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ✓ ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ✓ in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ✓ il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ✓ ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL del commercio;
- ✓ il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione C.C. n. 94/2015 (ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i.), che prevede l'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;

VERIFICATO che:

- ✓ alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- ✓ per l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- ✓ l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti disciplinante l'esecuzione e l'attuazione degli Atti Pubblici emanato con decreto legislativo n. 36/2023;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con Delibera del C.C. n. 91/2015;

VISTA la disponibilità e la documentazione presentata per l'esecuzione del servizio di cui trattasi con nota acquisita agli atti trasmessa dalla ditta **Libreria Giunti S.R.L. - P.I. 07954120965 con sede in Via Giovanni Battista Pirelli 30, - 20124 Milano (Mi), con propria Libreria Giunti al Punto S.p.A. in Centro Commerciale I Gelsi, Via Pier Paolo Pasolini, 1 c, 53048 Sinalunga SI**, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio ad un costo complessivo di € 2.000,00;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 il principio di rotazione può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- per la realizzazione del servizio di che trattasi è necessario avvalersi di professionisti specializzati nel settore oggetto delle attività e che la Libreria Giunti S.R.L. - P.I. 07954120965 con sede in Via Giovanni Battista Pirelli 30, - 20124 Milano (Mi), con propria Libreria Giunti al Punto S.p.A. in Centro Commerciale I Gelsi, Via Pier Paolo Pasolini, 1 c, 53048 Sinalunga SI ha una meticolosa, completa e comprovata conoscenza ed esperienza della materia afferente alle attività di cui trattasi;
- non si ritiene opportuno procedere con la richiesta di preventivi ad ulteriori operatori economici stante la peculiarità del servizio, per ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà dell'opera ed il diritto esclusivo del servizio;
- la ditta Libreria Giunti S.R.L. - P.I. 07954120965 con sede in Via Giovanni Battista Pirelli 30, - 20124 Milano (Mi), con propria Libreria Giunti al Punto S.p.A. in Centro Commerciale I Gelsi, Via Pier Paolo Pasolini, 1 c, 53048 Sinalunga SI, ha dimostrato affidabilità, puntualità, qualità e correttezza dei servizi offerti e, pertanto, non si ritiene opportuno procedere con la richiesta di altri preventivi in quanto l'operatore individuato ha una padronanza ottima e una conoscenza approfondita delle tematiche oggetto delle attività oggetto del presente affidamento;
- ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice 36/2023 all'art. 49, si precisa che, anche in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice e rientrando nell'ambito degli affidamenti sotto i 5.000,00 euro (v. parere del 30 aprile 2019 n. 1312 Consiglio di Stato), la rotazione non si applica in quanto il soggetto individuato per l'affidamento ha comprovata esperienza nel settore e le appropriate conoscenze della materia oggetto della servizio in questione, utili per la corretta e la migliore esecuzione del servizio di cui trattasi;

PRECISATO che:

- ✓ trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con le modalità predeterminate nel giusto regolamento adottato dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

✓ in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

✓ con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che nella documentazione di offerta l'operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 ed all'art. 95 del D.Lgs 36/2023 oltre che di quelli di capacità tecnica e finanziaria e di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali nei confronti degli Enti previdenziali;

RITENUTO che con l'affidamento di cui al presente atto siano pienamente rispettati:

✓ il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base di negoziazione è stato determinato mediante una valutazione sulla base della conformità dell'importo agli attuali prezzi del mercato di riferimento;

✓ il principio dell'efficacia, rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze del comune di Montepulciano di garantire ambienti funzionali e confortevoli per conferenze e convegni;

✓ il principio della correttezza, rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, ma perché trattasi di professionista specializzato ed esperto nella materia oggetto delle attività di che trattasi;

✓ il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto con rispetto dei tempi, condizioni e i costi pattuiti;

CONSIDERATO, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consiste nella circostanza che il soggetto individuato per la realizzazione del servizio, possiede affermate conoscenze, professionalità ed esperienza degli argomenti

oggetto delle attività di cui trattasi;

RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere all'affidamento del servizio di cui sopra, in favore della ditta Libreria Giunti S.R.L. - P.I. 07954120965 con sede in Via Giovanni Battista Pirelli 30, - 20124 Milano (Mi), con propria Libreria Giunti al Punto S.p.A. in Centro Commerciale I Gelsi, Via Pier Paolo Pasolini, 1 c, 53048 Sinalunga SI, per una spesa di € 2.000,00 significando che tale importo trova copertura nel capitolo 9 bilancio 2026;

VISTI:

- il Libro I, Parte II, articolo 19 e ss. del d.lgs. 36/2023, "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- l'articolo 225, commi 1 e 2 del decreto legislativo del 31/3/2023, n. 36, che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano piena efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
- la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto l'adozione del comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;

ATTESO che, per il servizio in questione, in riferimento agli adempimenti relativi alla normativa antimafia, di cui alla legge n. 136 del 13.08.2013 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari – è stato acquisito il seguente il CIG BC55FA4C09 registrato presso piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaformacontrattipubblici>;

VERIFICATO che il Durc è in corso di Validità protocollo Inps n. INPS_50867853;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DATO ATTO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori per la stipula del contratto previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

STABILITO di impegnare gli importi necessari per le spese dell'affidamento della “fornitura libre” CIG: BC55FA4C09 per un importo complessivo di € 2.000,00 oltre, significando che tale importo trova copertura nel capitolo 9 del bilancio 2026;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs.118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i.;
2. di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 – lett - b) del D.lgs n. 36/2023, mediante “affidamento diretto”, il servizio di fornitura di libri alla ditta Libreria Giunti S.R.L. - P.I. 07954120965 con sede in Via Giovanni Battista Pirelli 30, - 20124 Milano (Mi), con propria Libreria Giunti al Punto S.p.A. in Centro Commerciale I Gelsi, Via Pier Paolo Pasolini, 1 c, 53048 Sinalunga SI, per una spesa complessiva di € 3000,00, oltre iva precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;

4. di impegnare l'importo complessivo di € 2.000,00 a favore della ditta Libreria Giunti S.R.L. - P.I. 07954120965 con sede in Via Giovanni Battista Pirelli 30, - 20124 Milano (Mi), con propria Libreria Giunti al Punto S.p.A. in Centro Commerciale I Gelsi, Via Pier Paolo Pasolini, 1 c, 53048 Sinalunga SI per le spese relative alla servizio di fornitura di libri imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	N. Impegno	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
	2026	2026
9	27	2.000,00 Euro

5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spese NON RICORRENTI;

6. di dare atto:

- che ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura/notula ed accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla [tracciabilità dei flussi finanziari](#) con successivi atti, a ricezione di fattura elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e D.M. n. 66 del 24 aprile 2014 ;

8. di determinare che ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Unico dell'ufficio è il seguente: **R09X5S**;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. N. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

10. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
11. Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
12. di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate dall'amministrazione secondo quanto previsto all'art. 27 comma 5 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
13. di demandare al [RUP](#):
- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
14. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
15. di dare atto che si procederà alla pubblicazione prevista dall'art. 18 del Decreto-legge 83/2012, e dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
16. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, al soggetto incaricato ed agli interessati;
17. di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Toscana o, in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica

La Direttrice dell'Istituzione

Dott.ssa Francesca Cenni

